

Roma, 23 marzo 2020

All'Ill.mo Prof. Avv. Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ill.mo Sig. Prof. Roberto Gualtieri
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Gent.ma Sen. Nunzia Catalfo
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
LORO SEDI

Oggetto: emergenza Covid-19 - richiesta adozione misure di sostegno in favore dell'avvocatura

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, Ill.mi Ministri,

Il Consiglio Nazionale Forense intende prima di tutto stringersi intorno alle Istituzioni della Repubblica e contribuire agli sforzi di tutta la Comunità nazionale volti a contenere la diffusione del virus e a sostenere lo straordinario impegno delle donne e degli uomini del servizio sanitario nazionale e della protezione civile.

Per questo motivo, nella seduta amministrativa di venerdì 20 marzo, il Consiglio ha deliberato lo stanziamento di euro 250.000 in favore del Dipartimento della protezione civile.

La situazione di grave emergenza che interessa il Paese sta incidendo anche in maniera estremamente negativa sull'attività e sul reddito degli avvocati italiani; il Consiglio nazionale svolge per legge la funzione di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale (art. 35, L. 247/2012), e pertanto ha il dovere di richiedere l'adozione, in via di urgenza, di alcune misure volte a fornire un concreto sostegno all'avvocatura italiana.

In particolare, occorre **consentire alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di effettuare interventi di sostegno e supporto** agli iscritti colpiti dalla inevitabile crisi economica generata dalla pandemia, **in deroga ai regimi vincolistici ordinari, e per tutto il tempo che sarà necessario**. L'attivazione della **solidarietà**

endocategoriale appare peraltro una modalità di intervento coerente con il principio di sussidiarietà e con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle istituzioni rappresentative della categoria, e libera almeno in parte lo Stato dall'onere di provvedere direttamente.

Sono altresì necessarie le seguenti ulteriori misure.

1. Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44 del Decreto legge n. 18 del 2020) - disposizioni attuative

In relazione al fondo per il reddito di ultima istanza istituito dall'art. 44 del Decreto legge n. 18 del 2020 in favore dei lavoratori autonomi che, in conseguenza dell'emergenza COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, si chiede che l'emanando Decreto attuativo preveda la corresponsione, in favore degli avvocati, per tutto il periodo di durata dell'emergenza Covid-19, di un'indennità dall'importo minimo di 600 euro mensili.

Si chiede, inoltre, che tale indennità minima sia incrementata di un ulteriore importo calcolato in percentuale sulla media del reddito dichiarato dall'avvocato interessato negli ultimi 2/3 anni.

Si chiede, infine, che la suddetta indennità venga corrisposta con automatismo assoluto e con esclusione di qualsiasi sistema di precedenza basato sulla data della richiesta.

2. Disapplicazione parziale o totale della ritenuta di acconto per l'anno 2020

L'art. 62, comma 7, del Decreto legge n. 18 del 2020 prevede che i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, dai contribuenti (ivi compresi gli avvocati) che non abbiano dipendenti e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente, **non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta**. Il percettore dovrà, poi, versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La sopra sintetizzata misura appare, tuttavia, sia per le restrittive condizioni di accesso sia per l'estrema brevità del periodo di applicazione, assolutamente inidonea a supportare adeguatamente il reddito dei professionisti nell'attuale contesto emergenziale.

Si chiede, pertanto, che gli avvocati siano **esonerati dall'applicazione della ritenuta d'acconto** di cui all'articolo 25 del DPR n. 600/1973 **per tutto il corso dell'anno 2020 e a prescindere dalle condizioni di accesso oggi previste.**

3. Credito di imposta

Si chiede che agli avvocati venga riconosciuto **un credito di imposta di 1.500 euro mensili** da utilizzare in compensazione dei tributi da versare nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

4. Compensazione dei debiti fiscali con i crediti sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (patrocinio a spese dello Stato) - eliminazione dei limiti previsti dal DM 15 luglio 2016

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2016, attuativo dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede, come noto, che i crediti per spese, diritti e onorari, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002 - patrocinio a spese dello Stato), in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, possano essere compensati dagli avvocati con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Gli avvocati, possono, altresì, procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei medesimi crediti.

Gli articoli 4 e 5 del dal DM 15 luglio 2016 prevedono, tuttavia, stringenti limiti di natura finanziaria e temporale al suddetto meccanismo di compensazione. In particolare, è attualmente previsto che le fatture per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione per l'ammissione alla procedura di compensazione vengano selezionate **fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziare ai**

sensi dell'art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuendo **priorità alle fatture emesse in data più remota.**

Premesso quanto sopra, si chiede che, per tutto il periodo di durata dell'emergenza Covid-19, venga attribuito agli avvocati **il diritto di compensare i crediti vantati a titolo di patrocinio a spese dello stato senza alcun limite di carattere finanziario e temporale.**

5. Disapplicazione Indici Sintetici di affidabilità Fiscale (ISA) per l'anno 2020

A partire dal periodo d'imposta 2018 anche gli avvocati, al pari di altre categorie professionali, sono interessati dall'applicazione dei nuovi Indici Sintetici di affidabilità Fiscale (ISA) previsti dall'art. 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in sostituzione dei previgenti studi di settore di cui agli artt. 62-bis e 62-sexies del Decreto legge n. 331/1993. Gli ISA, come noto, costituiscono un innovativo sistema di *compliance* fiscale, finalizzato a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e il regolare assolvimento degli obblighi tributari dichiarativi e di versamento, e mirano ad offrire una valutazione sintetica del "*grado di affidabilità fiscale*" dei contribuenti, tramite metodologie di carattere statistico-economico basate su dati relativi a più periodi d'imposta.

Considerate le vicende di carattere eccezionale ed emergenziale che già hanno inciso e continueranno certamente ad incidere in maniera rilevante sul periodo di imposta 2020, si chiede **la disapplicazione, per detto anno, dei suddetti Indici Sintetici di affidabilità Fiscale.**

6. Sospensione dei termini per lo svolgimento di attività difensive da parte dei contribuenti nella fase precontenziosa

L'art. 67 del Decreto legge n. 18 del 2020 dispone la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. La norma, quindi, si riferisce alle sole attività "interne" degli uffici degli enti impositori e lascia senza regolamentazione le attività difensive, non di carattere processuale ma meramente procedimentali, che gravano sul contribuente nei rapporti con gli enti impositori e che devono essere compiute nei termini a pena di decadenza.

Tra queste rientrano la formulazione dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997, la presentazione di osservazioni e richieste a seguito di rilascio di copia del processo verbale di constatazione ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 e la presentazione di deduzioni difensive ex art. 16, comma 4, d.lgs. 472/1997.

Al fine di evitare decadenze e preclusioni che pregiudicherebbero inevitabilmente il diritto di difesa del contribuente, appare opportuno che i detti termini siano a loro volta sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020, periodo in cui le attività degli uffici degli enti impositori sono a loro volta sospese.

7. Differimento dei termini di versamento delle rate relative a debiti tributari e non scadenti nei mesi di marzo e aprile

L'articolo 68 del Decreto legge n. 18 del 2020, con riferimento alle entrate tributarie e non, prevede, da un lato, la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento o da altri atti della riscossione e, dall'altro lato, il differimento al 31 maggio del termine di versamento sia della rata scadente il 28 febbraio 2020 relativa al piano rateale di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione - c.d. rottamazione-*ter*, sia il termine di versamento della rata in scadenza il 31 marzo 2020 relativa al c.d. saldo e stralcio delle cartelle.

Restano fuori da tali misure i versamenti di somme iscritte a ruolo per le quali pende un piano di rateizzazione e/o dilazione accordato ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., le cui rate scadono nei mesi di marzo e aprile.

Pertanto, al fine di non ingenerare disparità di trattamento tra i contribuenti, appare opportuno differire, a data successiva alla cessazione dell'emergenza sanitaria, anche il termine del versamento delle rate scadenti nei mesi di marzo e aprile per le quali è stato accordato ed è vigente un piano di dilazione accordato ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.

8. Attività di accertamento tributario da parte degli uffici degli enti impositori - proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza (art. 67, comma 4, del Decreto legge n. 18 del 2020). Attività di riscossione - proroga biennale dei

termini di prescrizione e decadenza (art. 68, comma 1, del Decreto legge n. 18 del 2020)

L'art. 67, comma 4, del Decreto legge n. 18 del 2020 prevede, a fronte di un **brevissimo periodo di sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali** disposto in favore dei contribuenti, **un forte allungamento (due anni) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di accertamento** svolta dagli uffici degli enti impositori.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione vengono, infatti, prorogati (anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 -c.d. Statuto del Contribuente- in base al quale "*I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati*") **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali disposta in favore dei contribuenti** (l'art. 67, comma 4, del Decreto legge richiama e indica espressamente come applicabile alla fattispecie *de qua* l'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159).

Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Decreto legge n. 18 del 2020 è, altresì, prevista **la proroga di due anni** dei termini di prescrizione e di decadenza relativi alle **attività di riscossione**.

Attesa l'evidente sproporzione tra il periodo di sospensione degli obblighi fiscali e il periodo di proroga dell'accertamento e della riscossione e tenuto, altresì, conto dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria in atto, **si chiede che venga espressamente prevista**, in relazione alla sospensione dei versamenti tributari disposta in ragione dell'emergenza Covid-19, **l'inapplicabilità dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159**, tenendo così, **fermi i termini di prescrizione e decadenza stabiliti in via ordinaria a carico degli enti impositori e degli agenti della riscossione**.

9. Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57 del Decreto legge n. 18 del 2020) - estensione delle misure agli avvocati

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", l'art. 57 del Decreto legge n. 18 del 2020 prevede che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma **alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato** a causa della citata emergenza, **possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Si chiede che tale importante misura, attualmente prevista solo in favore delle imprese, stanti le gravi ricadute che la crisi in atto certamente determinerà anche sulla disponibilità di liquidità in capo agli avvocati, interessati dalla sospensione pressoché totale dell'attività giudiziaria, **venga estesa agli avvocati**, previo adattamento delle disposizioni contenute nell'art. 57 sopra citato alle peculiarità di tale categoria di soggetti.

10. Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili adibiti a studio legale

Si chiede che **agli avvocati**, la cui attività si è fortemente ridotta a causa della sospensione dell'attività giudiziaria prevista al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, **venga riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta**, utilizzabile in compensazione dei debiti fiscali e contributivi, **nella misura del 60%** (e dunque con parità di trattamento rispetto alle imprese, cfr. art. 65, DL n. 18/2020) **dell'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi da marzo a giugno 2020 (con possibilità di proroga), degli immobili adibiti a studio professionale.**

11. Misure di sostegno finanziario relative a prestiti e mutui - estensione agli avvocati delle disposizioni previste dall'art. 56 del Decreto legge n. 18 del 2020

L'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta, dall'art. 56 del Decreto legge n. 18 del 2020, come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Al fine, quindi, di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate da detta epidemia, il citato art. 56 prevede che **le Imprese possano avvalersi, in relazione alle esposizioni**

debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, delle seguenti **misure di sostegno finanziario**: a) per le **aperture di credito a revoca e per i prestiti** accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) **per i prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) **per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Si chiede che **tali misure, unitamente alle altre misure di sostegno finanziario contenute nell'art. 57 del Decreto legge n. 18 del 2020, attualmente previste solo in favore delle imprese**, stanti le gravi ricadute che la crisi in atto certamente determinerà sulla disponibilità di risorse finanziarie in capo agli avvocati, interessati dalla sospensione dell'attività giudiziaria, **vengano estese agli avvocati**, previo adattamento, alle peculiarità di tale categoria di soggetti, delle disposizioni di cui all'art. 57 sopra citato.

12. Ammortizzatori sociali - cassa integrazione per i dipendenti degli avvocati

Nonostante le previsioni contenute negli articoli da 19 a 22 del Decreto legge 18 marzo 2020 in merito alla possibilità di avvalersi, per il periodo emergenziale, della cassa integrazione ordinaria e di quella in deroga con causale "speciale" Covid-19, **persistono alcuni dubbi circa l'applicabilità dei suddetti ammortizzatori sociali a tutti i professionisti (ivi inclusi gli avvocati), quali datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti dagli stessi occupati e da ogni altra (restrittiva) condizione di accesso.**

Si chiede, quindi, che, venga fornito, con urgenza, un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o, se necessario, che venga adottato, dal Governo, un intervento normativo, con il quale venga espressamente specificato che **tutti gli avvocati e gli altri professionisti, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati e da altre (limitative) condizioni di accesso, sono ricompresi nel novero dei datori di lavoro cui si applicano le misure straordinarie in materia di cassa integrazione contenute nel DL n. 18 del 2020.** Si chiede, altresì, che, in detto chiarimento e/o intervento normativo, venga specificato che, vista l'eccezionalità dell'evento emergenziale in corso, **l'accesso ai suddetti ammortizzatori sociali non è subordinato alla previa utilizzazione, da parte dei dipendenti, di ferie e permessi residui.**

Senza queste misure, gli avvocati italiani difficilmente potranno continuare a svolgere la loro missione sociale, che è quella di essere vicini ai cittadini, e di interpretare ed esprimere la loro domanda di giustizia e di protezione dei diritti. Missione che, in un momento drammatico quale quello che stiamo vivendo, deve considerarsi ancora più preziosa e insostituibile, proprio per evitare che donne e uomini in difficoltà si sentano più soli di fronte alle avversità. Stare vicino agli avvocati con misure concrete ed effettive significa stare vicino ai cittadini italiani più bisognosi di assistenza legale, proprio in un momento nel quale le regole ordinarie di convivenza civile e le relazioni economiche e giuridiche diventano inevitabilmente più fragili e problematiche.

Confidando dunque che le proposte qui contenute siano valutate ed accolte, porgo a nome del Consiglio nazionale e dell'Avvocatura italiana tutta i saluti più cordiali.

La Presidente ff.

Avv. Maria Masi